



PROVINCIA DI LATINA

Settore Ecologia e Tutela del Territorio

Prot. n. 2021/1413

del 15.01.2021

OGGETTO: L.R. 53/98 – L. 183/89 – D.G.P. n. 195/07 - “Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI)” – “Esercizio delle funzioni di competenza dell’Autorità Idraulica”.

“Intervento per la realizzazione di complesso immobiliare nell’ambito del Piano di comprensorio C5 – Località Fiume Sisto –Lottizzazione Convenzionata, nel Comune di Terracina” (F.oglio 190, p.lle varie).

PARERE AI SENSI DELL’ART. 3 COMMA 6 LETT. B) E DELL’ART. 27 COMMA 7 DELLE NORME DI ATTUAZIONE DEL PAI, approvato dal Consiglio Regionale del Lazio con deliberazione n. 17 del 04/04/2012 (BURL n° 21 del 07/06/2012, supplemento ordinario n° 35) e ss. mm.ii..

Richiedente: LA TORRE IMMPBILIARE S.r.l. – Legale Rappresentante BERTOLAMI Giuseppe.

Fasc. PAI – 1329

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che:

- spettano alla Provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l’intero territorio provinciale nei settori, tra gli altri: difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell’ambiente e prevenzione delle calamità, ai sensi dell’art. 19, comma 1 - lettera a), del D.Lgs. n. 267/2000;
- con L.R. 11/12/98 n. 53 “Organizzazione Regionale della difesa del suolo” in applicazione della L. 08/05/89 n. 183 la Regione Lazio ha delegato alle Province le funzioni amministrative in materia di difesa del suolo concernenti tra l’altro: la polizia idraulica, i servizi di piena e pronto intervento, le autorizzazioni ed i pareri disciplinati dal R.D. n. 523/1904 e dal R.D. n. 368/1904, nonché le funzioni di cui all’art. 8, comma 2, lettera a) numeri 1, 3, 4 e 5, salvo che per le aste principali dei bacini idrografici di competenza regionale ai sensi dello stesso articolo;
- la Regione Lazio ha confermato, all’art 118 della L.R. n. 14 del 06/08/99, la ripartizione dei compiti amministrativi tra Regione ed Enti Locali in materia di difesa del suolo come disciplinati dalla L.R. n. 53/98;
- l’Autorità dei Bacini Regionali del Lazio in esecuzione del dettato normativo di cui all’art. 17 della L. 183/89, e successive modificazioni, e agli artt. 11 e 12 della L.R. 39/96, e successive modificazioni, ha redatto il Progetto di Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) adottato dal Comitato Istituzionale dell’Autorità dei Bacini Regionali con deliberazione n. 5 del 13/12/05;
- le “Norme di Attuazione” del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) individuano una “Autorità Idraulica” a cui sono demandate funzioni relative a interventi ricadenti nelle aree perimetrate sottoposte a tutela per pericolo di inondazione e nelle aree di attenzione;
- la Giunta provinciale con deliberazione n. 195 del 10.12.2007:
 - ha preso atto dell’interpretazione data dalla competente Direzione della Regione Lazio in ordine all’esercizio delle funzioni attribuite alla “Autorità Idraulica” di cui alle Norme di Attuazione del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico adottato con Deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità dei Bacini Regionali del Lazio n. 5 del 13/12/05;
 - ha assegnato le funzioni attribuite alla “Autorità Idraulica”, per gli adempimenti di competenza, al Settore Ecologia ed Ambiente con il supporto, ove richiesto, del Settore Urbanistica e Pianificazione Territoriale;
 - ha stabilito gli importi dovuti dagli utenti alla Provincia per il rimborso delle spese procedurali ed istruttorie per l’esame delle richieste relative all’applicazione delle Norme di Attuazione del PAI;

VISTA la deliberazione n. 17 del 04/04/2012 con la quale il Consiglio Regionale del Lazio ha approvato il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) dell’Autorità dei Bacini Regionali del Lazio (BURL n° 21 del 07/06/2012, supplemento ordinario n° 35);

VISTA l'istanza, acquisita in atti della Provincia con prot. N. 2019/37215 del 18.09.2019, presentata dal Sig. BERTOLAMI Giuseppe (C.F.: BRT GPP 59C03 H501C) nato a ROMA il 30/03/1959, in qualità di Legale Rappresentante della Società LA TORRE IMPBILIARE S.r.l., (C.F./P.IVA: 06947101009, iscritta al registro delle imprese della C.C.I.A.A. della Provincia di Roma al n° 999651), con sede legale in Via Cardinale Enrico Dante, 1-00100 ROMA, relativamente all' "**Intervento per la realizzazione di complesso immobiliare nell'ambito del Piano di comprensorio C5 – Località Fiume Sisto – Lottizzazione Convenzionata, nel Comune di Terracina**" (F.oglio 190, p.lle varie), per l'ottenimento del parere dell'Autorità Idraulica competente, ai sensi dell'art. 27 comma 7 delle Norme di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.), approvato dal Consiglio Regionale del Lazio con deliberazione n. 17 del 04/04/2012 e ss.mm.ii;

CONSIDERATO che:

- l'intervento è ricompreso, per gli aspetti attinenti il dissesto idraulico, nella perimetrazione di ambiti PAI a diverso grado di pericolosità idraulica, ovvero in "AREA DI ATTENZIONE IDRAULICA", ai sensi dell'art. 9 lett. b) punto 2) e disciplinata all'art. 27 delle N.A. del PAI, "FASCIA A2 - Aree a pericolo di inondazione molto elevato", "FASCIA B2 - Aree a pericolo di inondazione elevato" e "FASCIA C – Aree a pericolo di inondazione lieve" ai sensi dell'art. 7 delle N.A. del PAI, la cui disciplina è contenuta negli artt. 23bis, 25 e 26 delle N.A. e pertanto, ricorrono le condizioni di cui all'art. 3 comma 15 delle N.A. del P.A.I., approvato dal Consiglio Regionale del Lazio con deliberazione n. 17 del 04/04/2012 (BURL n° 21 del 07/06/2012, supplemento ordinario n° 35) e ss.mm.ii;
- ai sensi dell'art. 3 comma 15 delle N.A. del P.A.I. "*I manufatti lambiti o attraversati dal limite della perimetrazione delle aree a diverso grado di pericolosità di cui agli artt. 16, 17, 18, 19, 23, 23bis, 24, 25, 26 e 27, sono compresi nei limiti della perimetrazione interessata dalle prescrizioni più restrittive;*
- che in ragione di suddetto art. 3 comma 15 delle N.A. del P.A.I., l'intervento è ricompreso nei limiti della "FASCIA A2 - Aree a pericolo di inondazione molto elevato", per cui ricorrono, altresì, le condizioni di cui agli artt. 23bis e 27 comma 7 delle N.A. del PAI, approvato dal Consiglio Regionale del Lazio con deliberazione n. 17 del 04/04/2012 (BURL n° 21 del 07/06/2012, supplemento ordinario n° 35) e ss.mm.ii;
- ai sensi del richiamato art. 27 comma 7: "*Nelle aree di cui al COMMA 5 e nelle aree di cui agli articoli 23bis, 25 e 26 ricadenti in territori di bonifica, dove il regime idraulico è regolato e gestito mediante canali e/o impianti di sollevamento idrico, la realizzazione di eventuali opere di attraversamento di corsi d'acqua, di opere a carattere urbanistico, edilizio, infrastrutturale e impiantistico, dovrà essere preventivamente autorizzata dall'autorità idraulica competente rappresentata da:*
 - dalla Provincia territorialmente competente, acquisito il parere del Consorzio di Bonifica, per gli aspetti attinenti al dissesto idraulico, relativamente alle aste fluviali attribuite ai sensi dell'art. 9 della L.R. 53/98".
- pertanto, con ns nota prot. n. 26402 del 05/08/2020 è stata comunicata la **non procedibilità** in assenza del propedeutico parere del Consorzio di Bonifica territorialmente competente, di cui ai commi 5 e 7 dell'art. 27 delle N.A. del PAI;
- con suddetta nota prot. n. 26402 del 05/08/2020 ed ulteriore ns nota prot. n. 28681 del 28.08.2020, è stato chiesto al Comune di Terracina, di chiarire, prioritariamente, se la richiesta di cui trattasi, riguarda l'approvazione di un Piano di Lottizzazione o se trattasi di Permesso a Costruire relativo a un piano attuativo già approvato;
- in risposta a ns ulteriore nota prot. n. 28681 del 28.08.2020, il Comune di Terracina ha comunicato con propria nota prot. N. c_1120.AOO1.REGISTRO UFFICIALE.U.0056617.08-10-2020 ed acquisita in atti della Provincia al prot. n. 34624 del 09.10.2020, che la richiesta di parere di cui in oggetto "*risulta formulata ai sensi dell'art. 5 del DPR 380/2001 e pertanto riguarda esclusivamente procedimenti relativi a titoli abilitativi edilizi (Permessi di Costruire, SCIA o CILA)*" e, inoltre, che "*Piano di Lottizzazione in cui ricade è stato approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 25.01.2010*";

PRESO ATTO:

- di quanto comunicato dallo Sportello Unico del Comune di Terracina, con propria richiamata nota prot. n. 56617 del 08.10.2020 ed acquisita al protocollo dell'Ente al n. 34624 del 09.10.2020 e riscontata la documentazione integrativa e sostitutiva di quella in atti, acquisita al ns prot. n. 37268 del 29.10.2020, trasmessa a messo SUE/SUAP territorialmente competente dalla Società proponente, si rappresentava, ancora, con ns nota prot. n. 40434 del 20.11.2020, che l'area di intervento è ricompresa, ai sensi dell'art. 3 comma 15 delle N.A. del PAI, nella perimetrazione della "FASCIA A2 - Aree a pericolo di inondazione molto elevato", la cui disciplina è contenuta all'art. 23bis delle N.A. e per cui ricorrono le condizioni di cui all'art. 27 comma 7 delle N.A. del P.A.I., pertanto, si comunicava la **non procedibilità** dell'istanza PAI, in assenza del propedeutico parere del Consorzio di Bonifica, di cui ai commi 5 e 7 dell'art. 27 delle N.A. del PAI;
- il Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino, territorialmente competente, ha trasmesso in data 17.12.2020, il parere di cui all'art. 27 commi 5 e 7 delle N.A. del PAI, relativamente all'accertamento del livello di pericolosità dell'area interessata dall'intervento, proprio prot. n. 13607 del 17/12/2020 ed acquisito in atti della Provincia al prot. n. 44281 del 17/12/2020;

VISTA la documentazione integrativa acquisita in atti della Provincia al prot. n. 37268 del 29/10/2020;

VISTA l'istruttoria finale prot. n. 2021/1400 del 15/01/2021;

PRESO, ALTRESI', ATTO delle risultanze dell'istruttoria finale, prot. n. 2021/1400 del 15/01/2021, dalla quale si rileva che:

- l'intervento oggetto di richiesta di parere di compatibilità alle N.A. del P.A.I., consiste nella realizzazione di complesso immobiliare nell'ambito del Piano di comprensorio C5 – Località Fiume Sisto – Lottizzazione Convenzionata, nel Comune di Terracina, su area individuata in catasto al F.oglio 190 p.lle 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528; Il piano di lottizzazione approvato prevede 25 lotti di superficie maggiore di 2000 mq distribuiti da un razionale tracciato viario secondo una gerarchia di percorsi primari (mt. 12 di larghezza) e secondari (mt. 8 di larghezza). Il complesso immobiliare oggetto di Permesso a Costruire, da realizzarsi nell'ambito di tale piano di lottizzazione, è articolato in 112 unità immobiliari di taglio dimensionale differenti.
- al fine di mitigare il rischio idraulico preesistente sull'area di intervento ed in base alle risultanze dello studio idraulico a corredo dell'istanza di cui trattasi, il progetto prevede:
 - l'innalzamento dell'attuale piano di campagna di ≈ 50 cm, con terreno prelevato in parte dall'area di proprietà e posta più vicina al Fiume Sisto, in parte derivante dagli scavi delle fondazioni delle strutture, ed in parte, se necessario, con approvvigionamento esterno in modo tale da creare anche condizioni di invaso delle portate esondabili dal corso d'acqua principale; la variazione del profilo del terreno non comporterà ostacolo al libero deflusso delle piene, in ragione del concetto di invarianza idraulica, trattandosi dell'area posta a monte del bacino imbrifero regolato dall'impianto idrovoro di Pantani da Basso;
 - la realizzazione del piano di calpestio delle future abitazioni dovrà essere elevata di ≈ 50 cm (tre gradini), dal piano di campagna *post operam*;
 - la realizzazione di pavimentazioni esterne, compresa la viabilità interna al lotto/i edificato/i, dovrà essere del tipo drenante;
 - il sovradimensionamento della rete fognaria delle acque bianche di tipo separato, tale da poter recepire anche parte dei volumi eventualmente esondati dal Fiume Sisto, che convoglia le acque meteoriche in un sistema di vasche di accumulo;
 - la realizzazione di una vasca di laminazione di volume utile non inferiore a 7.000 mc, quale misura compensativa per garantire l'invarianza idraulica del reticolo idrografico di bonifica e del corpo idrico ricettore, con la dotazione di un manufatto di controllo e limitazione della portata di deflusso (condizione *post-operam* = valore di piena *ante operam*);
- tale volume di laminazione è stato calcolato secondo le indicazioni delle "Linee Guida sull'invarianza idraulica nelle trasformazioni territoriali" della Regione Lazio, approvate dalla Regione Lazio con deliberazione di Giunta Regionale n° 117 del 24.03.2020 e pubblicate sul BURL n° 37 del 02.04.2020;
- in relazione alle risultanze della verifica idraulica a corredo della domanda di cui in oggetto e agli esiti favorevoli del parere del Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino, proprio prot. n. 13607 del 17/12/2020 ed acquisito in atti della Provincia al prot. n. 44281 del 17/12/2020, non sono emersi elementi ostativi al rilascio del parere favorevole per l'intervento in oggetto;
- con il propedeutico parere del Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino e con la documentazione integrativa in atti della Provincia al prot. n. 37268 del 29/10/2020, si sono acquisiti tutti gli elementi valutativi necessari alla conclusione dell'istruttoria dell'intervento di cui trattasi;
- che necessita subordinare il parere a prescrizioni e limitazioni volte alla tutela del suolo e al buon regime delle acque, nonché della sicurezza;

RITENUTO, pertanto, che sulla base della documentazione prodotta, delle dichiarazioni rese e del preventivo parere del Consorzio di Bonifica, si possa esprimere parere favorevole all'intervento in oggetto, ai sensi dell'art. 3 comma 6 lett. b) e dell'art. 27 comma 7 delle "Norme di Attuazione" del P.A.I., approvato con deliberazione n. 17 del 04/04/2012 del Consiglio Regionale del Lazio e ss.mm.ii.;

VISTO il propedeutico parere favorevole del Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino, di cui all'art. 27 commi 5 e 7 delle N.A. del PAI, relativamente all'accertamento del livello di pericolosità dell'area interessata dall'intervento, proprio prot. n. 13607 del 17/12/2020 ed acquisito in atti della Provincia al prot. n. 44281 del 17/12/2020;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale 16 giugno 2016, n. 335 "Ricognizione delle funzioni amministrative e delle attribuzioni in materia ambientale, di competenza rispettivamente della Regione Lazio e degli Enti di Area Vasta, a seguito del riordino intervenuto in attuazione della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e dell'art.7, comma 8 della Legge Regionale 31 dicembre 2015, n.17 "Legge di stabilità regionale 2016";

DICHIARATO che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

ai sensi dell'art. 3 comma 6 lett. b) e dell'art. 27 comma 7 delle "Norme di Attuazione" del P.A.I., approvato dal Consiglio Regionale del Lazio con deliberazione n. 17 del 04/04/2012 e ss.mm.ii, relativamente all' **"Intervento per la realizzazione di complesso immobiliare nell'ambito del Piano di comprensorio C5 – Località Fiume Sisto – Lottizzazione Convenzionata, nel Comune di Terracina"** (F.oglio 190, p.lle varie) di cui in oggetto, su richiesta presentata dal Sig. BERTOLAMI Giuseppe (C.F.: BRT GPP 59C03 H501C) nato a ROMA il 30/03/1959, in qualità di Legale Rappresentante della Società LA TORRE IMMPBILIARE S.r.l., (C.F./P.IVA: 06947101009, iscritta al registro delle imprese della C.C.I.A.A. della Provincia di Roma al n° 999651), con sede legale in Via Cardinale Enrico Dante, 1– 00100 ROMA, proprietaria dell'area oggetto di intervento,

PRESCRIVENDO

al titolare del presente atto, o suoi aventi causa, a pena di decadenza dell'atto stesso, il rispetto delle seguenti condizioni e limitazioni volte alla tutela del suolo e al buon regime delle acque, nonché della sicurezza, non dovendo, inoltre, pregiudicare eventuali sistemazioni idrauliche definitive né interventi manutentivi qualora si rendessero necessari:

- a) trasmettere all'Autorità idraulica copia del certificato di collaudo statico delle opere depositato ai sensi dell'art. 67 del D.P.R. 380/2001 in cui deve risultare l'idoneità delle strutture e fondazioni delle opere anche nei confronti delle azioni idrodinamiche ipotizzabili in rapporto ad eventi di inondazione da piene eccezionali;
- b) mantenere la fascia di rispetto di 150 mt dal Fiume Sisto e comprendente in parte l'area destinata da progetto a «verde condominiale», libera dalla realizzazione di opere fisse, come previsto dal progetto presentato alla scrivente Autorità Idraulica, in modo da consentire il libero deflusso delle acque;
- c) attenersi alle **ulteriori prescrizioni** contenute nel propedeutico parere del Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino, proprio prot. n. 13607 del 17/12/2020 ed acquisito in atti della Provincia al prot. n. 44281 del 17/12/2020.
- d) **non realizzare locali interrati o seminterrati;**
- a) **eventuali recinzioni devono essere tali da non produrre ostacolo al regolare deflusso delle acque (non sono consentite recinzioni con muretti continui, sono consentite recinzioni in pali infissi e rete metallica (o griglia) staccata da terra ed è ammessa la presenza di piccoli plinti solo in corrispondenza dei sostegni verticali della recinzione, pertanto, il Comune territorialmente competente, prima del rilascio del titolo abilitativo necessario, dovrà acquisire e trasmettere alla scrivente Autorità Idraulica, copia dell'elaborato progettuale contenete il dettaglio grafico di eventuali recinzioni, rispondenti alle suddette prescrizioni/condizioni tecniche;**
- b) **realizzare una vasca o più vasche di laminazione, come da proposta progettuale a corredo dell'istanza di cui trattasi, con volume utile complessivo non inferiore a 7.000 mc,** quale misura compensativa per garantire l'invarianza idraulica del reticolo idrografico di bonifica e del corpo idrico ricettore, oltreché quale opera di mitigazione a servizio delle aree oggetto di intervento, con la dotazione di un manufatto di controllo e limitazione della portata di deflusso (condizione *post-operam* = valore di piena *ante operam*), **pertanto, il Comune territorialmente competente, prima del rilascio del titolo abilitativo necessario, dovrà acquisire e trasmettere alla scrivente Autorità Idraulica, copia dell'elaborato grafico contenete un dettagliato progetto di tale/i vasca/sche e del/i connesso/i manufatto/i di scarico;**
- c) la/le vasca/vasche di laminazione devono essere messe in sicurezza con una recinzione di protezione in paletti infissi e rete metallica non inferiore a 1,80 m di altezza e **devono essere adottate tutte le misure ritenute necessarie a garantire la sicurezza dell'utenza, consentendo l'accesso al solo personale autorizzato;**
- d) **nel computo del volume di laminazione devono essere considerati necessariamente i livelli statici delle acque di infiltrazione;**
- e) **come prescritto dal Consorzio di Bonifica territorialmente competente con proprio provvedimento prot. n. 13607 del 17/12/2020 ed acquisito in atti della Provincia al prot. n. 44281 del 17/12/2020,** nella realizzazione della vasca di laminazione, devono essere rispettate, altresì, le seguenti specifiche:
 1. *il sistema di laminazione deve essere collegato all'intero sistema di raccolta delle acque di pioggia provenienti dalle aree del lotto;*
 2. *i volumi d'invaso della vasca di invaso/laminazione/regolazione devono essere realizzati separatamente da volumi d'invaso utilizzati per altri scopi (acque prima pioggia, acque per uso irriguo, acque per uso antincendio, ecc);*
 3. *la vasca di laminazione deve essere realizzata nelle aree del lotto non soggette a potenziale allagamento, in ogni caso la sommità delle vasche di laminazione si deve trovare a quota superiore rispetto al massimo livello del pelo libero atteso in caso di allagamento;*
 4. *lo svuotamento della vasca nel corpo idrico ricettore, preferibilmente in continuo, dovrà avvenire sia per gravità che per sollevamento meccanico (in funzione del dislivello esistente tra la vasca ed il corpo idrico ricettore);*
 5. *la portata scaricata dalle vasche non deve essere superiore al valore Q_{ante} che defluisce nel corpo idrico ricettore prima dell'intervento;*
 6. *l'intero sistema di laminazione delle piene deve essere sottoposto a periodica manutenzione, per garantire, tra l'altro, la rimozione di eventuali detriti che si sono accumulati al suo interno, per il mantenimento del volume d'invaso utile, l'efficienza delle tubazioni in ingresso e in uscita. In caso di perdita di efficienza, si deve intervenire al più presto per il ripristino delle condizioni di massima efficienza;*

- f) porre in essere le necessarie misure di mitigazione del rischio idraulico, finalizzate alla riduzione del danno che il verificarsi dell'evento calamitoso potrebbe causare, quale realizzare adeguato sistema informativo visivo (cartellonistica, ecc.) attraverso apposita segnaletica che interdica l'uso delle aree condominiali e/o soggette a potenziale allagamento e che comunque informi sulle procedure comportamentali da seguire in caso di alluvione e/o inondazione conseguenti ad eventi meteorici di particolare intensità;
- g) non impiegare malte nella realizzazione di opere murarie, sia portanti che di tamponatura o tramezzatura, la cui durezza venga pregiudicata da immersione in acqua;
- h) prevedere un adeguato copriferro nella realizzazione di eventuali opere in conglomerato cementizio, il quale deve essere garantito nel tempo attraverso manutenzione periodica;
- i) non tenere in deposito nei locali o aree oggetto di potenziale allagamento materiali o sostanze pericolose e/o tossiche eccedenti le minime quantità necessarie per il fabbisogno domestico giornaliero;
- j) non tenere in deposito nei locali o aree oggetto di potenziale allagamento prodotti chimici, materiali o sostanze pericolose, o materiali di qualunque altro genere potenzialmente inquinanti, anche se in contenitori fissi qualora non garantiscano la tenuta stagna, la resistenza agli urti, l'ancoraggio al suolo, la resistenza alla spinta di galleggiamento ed idrodinamica, verificati da professionisti abilitati;
- k) installare eventuali serbatoi di combustibile liquido o gassoso esclusivamente all'esterno dei fabbricati e utilizzare solo il tipo a tenuta stagna saldamente ancorati al suolo, resistenti alla spinta di galleggiamento ed idrodinamica, verificati da professionisti abilitati;
- l) realizzare gli eventuali impianti di ascensore o elevatori con motore o apparecchiature equivalenti collocate all'estremità superiore del vano ascensore;
- m) realizzare e mantenere gli impianti elettrici e telefonici dei locali soggetti a potenziale allagamento con idonee caratteristiche di isolamento elettrico e indice di protezione (IP), nonché realizzare e mantenere l'impianto elettrico protetto da dispositivi di interruzione automatica ad alta sensibilità;
- n) non eseguire trasformazioni dello stato dei luoghi che possano produrre ostacolo, deviazioni, incanalamenti particolari rispetto al normale deflusso delle acque o causare una riduzione significativa della capacità di invaso dell'area interessata da potenziale allagamento; qualsiasi trasformazione dello stato dei luoghi è subordinata al parere preventivo dell'Autorità Idraulica, che può prescrivere ulteriori limitazioni o opere di adeguamento tecnico a cui il titolare delle opere si impegna sin da ora, per sé o gli aventi causa, a sottostare;
- o) sottostare, per sé o gli aventi causa, a ulteriori prescrizioni di adeguamento tecnico o limitazioni all'uso dei locali a potenziale pericolo di inondazione, previa sottoscrizione di Atto d'obbligo, ove l'Autorità Idraulica lo ritenesse necessario per effetto dell'evoluzione della situazione ambientale del territorio o dell'ulteriore conoscenza della pericolosità idraulica del sito, o per effetto dell'emanazione di nuova normativa in materia, o per motivi di pubblico interesse, o per motivi di sicurezza, senza che il titolare degli immobili in questione abbia diritto ad alcun riconoscimento di spese o rimborsi o indennizzi di sorta, se non previsti per legge;
- p) sollevare, per sé o gli aventi causa, l'Autorità idraulica da qualsiasi responsabilità per danni procurati a se stesso o a terzi conseguenti ad eventi di inondazione, per l'effetto della presenza delle opere in questione, senza pretesa di alcun risarcimento, rimborso od indennizzo di sorta.

DA' ATTO CHE:

per effetto dell'evoluzione della situazione ambientale, o di conoscenza del territorio, o per effetto dell'emanazione di nuova normativa in materia, o per motivi di pubblico interesse, o per motivi di sicurezza e comunque a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, potranno essere richieste al titolare, o ai suoi aventi causa, dell'area in cui è situato l'intervento in questione verifiche sulla valutazione del livello di pericolosità idraulica sussistente sull'area stessa, che il titolare è tenuto ad eseguire a proprie cura e spese, senza che abbia diritto ad alcun riconoscimento di spese o rimborsi o indennizzi di sorta, e ove le verifiche comportino la necessità di assegnare un determinato livello di pericolosità all'area in esame questa Autorità Idraulica:

- segnalerà la necessità di una nuova classificazione e/o perimetrazione all'Autorità di Bacino che provvederà alla conseguente modifica della classificazione e/o perimetrazione secondo le modalità di cui all'art. 14 (aggiornamento, pubblicità e verifica del Piano) delle Norme di Attuazione del P.A.I.;
- potrà prescrivere opere di adeguamento e/o mitigazione del rischio o ulteriori limitazioni d'uso a cui i soggetti interessati si dovranno attenere, previa sottoscrizione di Atto d'obbligo, in sede di approvazione dello studio idraulico volto ad accertare il livello di pericolosità idraulica;

DA' ALTRESI' ATTO

che per tutto quanto non previsto nel presente atto si intende richiamata la normativa vigente in materia di difesa del suolo;

AVVERTE

che prima della realizzazione di eventuali opere (anche recinzioni, manufatti di scarico diretti e/o indiretti, ecc.) interessanti corsi d'acqua demaniali o relative pertinenze idrauliche e opere ricomprese nella fascia di rispetto del Demanio Idrico dei corsi d'acqua demaniali o di competenza demaniale e comunque propedeuticamente al titolo edilizio necessario, deve essere acquisita preventivamente l'autorizzazione (per opere all'interno della fascia di rispetto) e/o concessione ai fini idraulici (per occupazione di aree demaniali), ai sensi del R.D. 523/1904 e R.D. 368/1904, per l'ottenimento della quale deve essere formulata apposita domanda corredata della documentazione prevista, secondo quanto disposto dal "Regolamento Regionale n° 10/2014 – Disciplina delle procedure per il

rilascio della concessione di pertinenze idrauliche, aree fluviali, spiagge lacuali e di superfici e pertinenze dei laghi” e che la concessione prevedente l’occupazione di aree demaniali è a titolo oneroso in riconoscimento dell’utilizzazione del bene demaniale;

AVVERTE INOLTRE

- che il presente provvedimento non pregiudica gli eventuali diritti di terzi e fa salve tutte le norme di tutela del territorio interessate dall’intervento e oggetto di differente ed ulteriore approvazione;
- che avverso il presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale di Latina o al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche di Roma, entro sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, a decorrere dalla data di comunicazione del provvedimento stesso;

DISPONE

che il presente atto, redatto e sottoscritto digitalmente:

1. venga pubblicato all’Albo Pretorio della Provincia di Latina;
2. venga trasmesso allo Sportello Unico per l’Edilizia del Comune territorialmente competente per gli adempimenti di cui all’art. 5 comma 1-ter del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii;
3. venga trasmesso, per opportuna conoscenza e gli adempimenti di competenza, a:
 - Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale.
 - Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino.
 - Ufficio Opere Idrauliche della Provincia di Latina.

Il Tecnico Istruttore
Geom. Chiara Pagliaro

La P.O. del Servizio Difesa del Suolo
Dott. Geol. Luigi Matteoli

Il Dirigente
Ing. ANTONIO NARDONE

N.B.: Il presente documento è prodotto in copia firmata digitalmente ai sensi del D.P.R. N. 445/2000 e del D. Lgs N° 82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.